



# STATUTO



24.11.2016

## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### ***DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO***

##### **Art. 1 – Costituzione e denominazione**

1. E' costituita la Società per Azioni denominata "ACAM Acque S.p.A.", retta dalle norme del presente Statuto.

2. La Società, a capitale interamente pubblico, è costituita ed opera nel rispetto del modello *in house providing* descritto dall'ordinamento interno e comunitario. Essa è perciò lo strumento organizzativo specializzato cui gli Enti pubblici soci attribuiscono il compito di espletare i servizi pubblici locali e di interesse generale indicati nel successivo art. 4 del presente statuto.

3. Gli Enti pubblici soci esercitano il controllo nei confronti di ACAM Acque S.p.A., analogo a quello da essi espletato sui propri servizi interni, anche attraverso ACAM S.p.A., secondo le modalità indicate nello statuto di quest'ultima ed altresì in applicazione delle disposizioni della apposita Convenzione di diritto pubblico sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ricordata anche all'art. 4 quater, comma 1 dello statuto di ACAM S.p.A.

4. ACAM Acque s.p.a. è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis dello statuto di ACAM S.p.A. ed è sottoposta a direzione e coordinamento di tale società.

##### **Art. 2 – Sede**

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.

2. Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie, in altre località sia in Italia che all'estero.

##### **Art. 3 – Durata**

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

##### **Art. 4 – Oggetto**

1. ACAM Acque s.p.a., nello specifico settore comprendente le attività qui di seguito elencate, rappresenta lo strumento organizzativo di continuazione dei compiti già assegnati dagli Enti pubblici soci ad ACAM s.p.a. a suo tempo costituita ed operante ai

## *ACAM Acque S.p.A.*

sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Precisamente, la società ha ad oggetto la gestione dei sotto elencati servizi e/o attività:

a) gestione, con la modalità dell'in house providing, del ciclo idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

b) utilizzo ed uso delle acque irrigue, di bonifica, agricole, industriali e di quelle destinate ad uso idroelettrico;

c) trattamento e potabilizzazione di acque per uso civile;

d) riutilizzo di acque provenienti dalla depurazione dei reflui urbani;

e) trattamento delle acque di prima pioggia;

f) salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idrico in genere;

g) attività di controllo e di regimazione delle acque;

h) realizzazione e gestione di reti di raccolta e trasporto di acque bianche urbane;

i) gestione delle aree di salvaguardia;

j) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;

k) altre attività strumentali connesse e/o complementari a quelle di cui alle lettere precedenti tra cui:

- gestione e manutenzione impianti per conto terzi;

- autotrasporto di cose e rifiuti per conto terzi e attività di gestione rifiuti;

l) progettazione, realizzazione, installazione, modifica e manutenzione di:

- impianti di depurazione;

- impianti di captazione, potabilizzazione e accumulo di acque potabili;

- impianti di sollevamento acque potabili ed acque reflue;

- impianti elettrici strumentali civili ed industriali;

- automazione e quadri elettrici;

- impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica all'interno di edifici (a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore);

- impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere; antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche;

m) lavorazioni meccaniche con utilizzo di macchine utensili;

n) installazione e manutenzione di apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche;

o) installazione, modifica e manutenzione di carpenteria meccanica e tubazioni, compresa l'attività di saldatura;

p) manutenzione di strutture edili degli impianti.

3. Le attività di cui sopra saranno svolte dalla Società nei modi ed entro i limiti previsti dalla legge.

4. La Società potrà anche costituire patrimoni e stipulare contratti di finanziamento, destinati ad uno specifico affare.

5. La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto futuro aumento di capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi, salvo diversa determinazione risultante da atto scritto.

6. La Società è vincolata a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai punti da a) a p) per conto degli Enti pubblici soci in misura superiore all'ottanta per cento del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere operazioni commerciali, industriali, e finanziarie, mobiliari e immobiliari. Potrà infine concedere fidejussioni, prestare avalli ed ogni altra garanzia in genere (che ritenga utili per il conseguimento dello scopo sociale), esclusa la facoltà di raccogliere risparmio tra il pubblico.

8. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri Enti pubblici e le Università, e può stipulare con essi convenzioni.

9. La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi, nel rispetto delle leggi, singole attività o specifiche fasi complementari di servizi pubblici locali ad essa affidati.

**TITOLO II**  
***CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI***

**Art. 5 – Capitale Sociale**

1. La Società è costituita a capitale interamente pubblico.
2. Il capitale sociale è di euro 24.260.050,00 (ventiquattromilioniduecentosessantamila-cinquanta/00) diviso in n. 2.426.005 azioni ordinarie del valore nominale di euro 10,00 (dieci/00) cadauna.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di nuove azioni. Le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.
4. I nuovi conferimenti possono essere fatti in denaro o essere costituiti da beni in natura e da crediti.

**Art. 6 – Azioni**

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.
2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

**Art. 7 – Detenzione e trasferimento di azioni**

1. La società è ad esclusivo capitale pubblico e pertanto il capitale sociale della stessa dovrà essere detenuto da Enti pubblici e/o loro forme associative e societarie che rispondano al modello della delegazione interorganica.
2. Nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 1, qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito - le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro dieci giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

3. E' da considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di azioni idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al precedente comma 1.

E' altresì inefficace verso la società, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro soci, di ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti diversi rispetto a quelli di cui al comma 1 di questo articolo.

4. Ogni atto di trasferimento di diritti di cui al comma 3 che precede deve essere comunicato, tramite lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dal comma 1.

Nel caso in cui tali requisiti non sussistano gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto, che, se compiuto, resterà inefficace verso la società e verso i soci.

Se sussistono i requisiti richiesti dai commi precedenti, gli amministratori autorizzano l'atto con raccomandata a.r., e il socio sarà tenuto a dare la comunicazione prevista dal comma 2 ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

5. In caso di successione, trasformazione ovvero di altri eventi diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza la titolarità delle azioni o dei diritti sociali ad esse inerenti da parte di soggetti diversi rispetto a quelli previsti nel comma 1, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437 ter c.c.

#### **Art. 8 – Recesso**

1. Il diritto di recesso, per tutte o per parte delle sue azioni, è riconosciuto al socio che abbia espresso voto contrario, oppure che si sia astenuto, nelle deliberazioni concernenti:
  1. la modifica della clausola dell'oggetto quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
  2. la trasformazione della società;
  3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
  4. la revoca dello stato di liquidazione;
  5. la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  6. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c.
3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.
4. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
5. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
7. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

#### **Art. 9 – Obbligazioni**

1. La Società può emettere obbligazioni sia nominative che al portatore, a norma del disposto di cui all'art. 2410 e seguenti del c.c.
2. La Società può emettere inoltre obbligazioni convertibili.

#### **Art. 10 – Patti parasociali**

## *ACAM Acque S.p.A.*

1. I patti parasociali possono avere durata superiore ai cinque anni in deroga all'art. 2341 bis primo comma c.c. e sono rinnovabili alla scadenza.
2. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.



**TITOLO III**  
**ASSEMBLEA**

**Art. 11 – Assemblea degli azionisti**

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è di norma convocata dove ha sede la Società, ma può essere convocata anche in altro Comune, purché socio di ACAM S.p.A.

**Art. 12 – Avviso di convocazione**

1. L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, secondo le modalità di cui agli artt. 2366 e seguenti c.c., a cura degli Amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Ove imposto dalla legge, l'avviso deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, anche se non convocata con le formalità di cui sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

5. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**Art. 13 – Convocazione**

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Il suddetto termine può essere dilazionato fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in presenza delle condizioni previste dall'art. 2364, 2° comma, c.c.

2. L'Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di

Amministrazione e comunque ogni qual volta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

#### **Art. 14 – Intervento e voto**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

E' ammesso in Assemblea l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' pure ammessa l'espressione di voto per corrispondenza.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2372 c.c.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto ed alla regolarità delle deleghe.

#### **Art. 15 – Presidenza e segreteria**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, designato ai sensi dell'art. 2371 c.c.

2. L'Assemblea nomina il Segretario, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni dell'Assemblea.

3. Nei casi stabiliti dalla legge, o su decisione del Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un Notaio.

#### **Art. 16 – Compiti dell'Assemblea.**

1. L'Assemblea delibera nelle materie ad essa attribuite dalla legge.

2. Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria le seguenti decisioni:

a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;

b) approvare la relazione sul governo societario che deve prevedere, fra l'altro, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;

## *ACAM Acque S.p.A.*

- c) l'approvazione del budget previsionale, predisposto dall'organo amministrativo;
- d) l'esame e l'approvazione del report semestrale e della relazione annuale a consuntivo di cui all'art. 27 del presente statuto;
- e) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti dell'organo amministrativo, e dei relativi compensi;
- f) la determinazione del numero, la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale e, del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, determinandone i relativi compensi, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili;
- g) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

Inoltre, sono riservate all'Assemblea ordinaria, in quanto non siano già contemplate dal budget previsionale:

- i) l'autorizzazione alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- l) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) l'autorizzazione all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- n) l'autorizzazione ad operazioni di investimento;
- o) l'autorizzazione ad operazioni di finanziamento passivo;
- p) l'autorizzazione alla prestazione di garanzie per mutui contratti;
- q) l'autorizzazione all'acquisizione di nuovi servizi pubblici escluse attività facenti parte di servizi già affidati o segmenti di essi;
- r) l'autorizzazione ad acquisti ed alienazioni di beni immobili.
- s) l'autorizzazione della macrostruttura dei livelli dirigenziali ed alla nomina dei dirigenti.

3. Il budget si compone di un programma annuale e di un programma pluriennale.

4. Il programma annuale, che riporta in allegato la relazione di commento dell'organo amministrativo e che viene aggiornato annualmente in corrispondenza con l'aggiornamento del programma pluriennale, contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti: i) le linee di sviluppo delle diverse attività; ii) il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura; iii) la previsione del risultato economico; iv) il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

5. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale e copre un arco triennale. Esso è articolato per singoli programmi e ove possibile per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento. Il programma pluriennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

6. L'Assemblea, ove ritenga che l'organo amministrativo non abbia operato o non stia operando in conformità agli atti da essa deliberati, può adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. L'assunzione di atti difformi da quelli deliberati dall'Assemblea, configura giusta causa di revoca degli amministratori.

7. L'Assemblea può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

**Art. 17 – Quorum deliberativi e costitutivi**

1. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, con l'intervento del socio unico ACAM s.p.a. e delibera con il voto favorevole di quest'ultimo.

**TITOLO IV**  
**AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

**Art. 18 – Organi**

1. Gli organi della Società sono:
  - 1) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
  - 2) il Collegio Sindacale.
2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

**Art. 19 – Amministrazione della Società**

1. La Società è amministrata alternativamente da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Assemblea sulla base degli indirizzi espressi dai soci in ACAM S.p.A. ai sensi dell'art. 4-quater e ~~18~~ 17 dello Statuto della medesima. Gli Amministratori sono scelti tra persone di provata esperienza per studio o funzioni svolte ed in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ferme restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente,
2. In caso di nomina di un Amministratore unico, si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 20, 25 e 27; qualora invece venga nominato un Consiglio di Amministrazione, si applicheranno le disposizioni previste agli artt. da 21 a 27.

**Art. 20 – Amministratore unico.**

1. Nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli Enti ~~locali~~ pubblici soci secondo quanto stabilito nell'art. 4-quater e ~~18~~ 17 dello statuto di ACAM s.p.a., all'Amministratore unico spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. L'Amministratore unico deve richiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea nei casi indicati nell'articolo 16 del presente statuto.

**Art. 21 – Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a o 5 membri compreso il Presidente, scelti anche fra non soci. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve

garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

2. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Quando, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto del criterio di riparto tra generi.

4. Gli Amministratori nominati, ai sensi del punto precedente, scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta dell'Amministratore Delegato o della maggioranza dei consiglieri in carica o del Collegio Sindacale.

#### **Art. 22 – Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Nel rispetto degli indirizzi impartiti dagli Enti locali pubblici soci secondo quanto stabilito nell'art. 4-quater e 18 17 dello Statuto di ACAM S.p.A., al Consiglio di Amministrazione spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Il Consiglio di amministrazione deve richiedere la preventiva approvazione dell'Assemblea nei casi indicati nell'articolo 16 del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione è competente ad apportare al presente statuto gli adattamenti a disposizioni normative inderogabili.

#### **Art. 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

1. La convocazione del Consiglio di Amministrazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, per lettera, telegramma, fax o telex, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con qualsiasi mezzo, anche ventiquattro ore prima dell'adunanza.

2. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci effettivi per gli effetti dell'art. 2405 del codice civile.

## *ACAM Acque S.p.A.*

3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi valida, anche se non convocata come previsto, quando siano presenti tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi in carica.
4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il C.d.A. si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
6. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri o tra soggetti esterni ~~fuori~~ un segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del consiglio stesso.

### **Art. 24 – Deleghe di Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può nominare un Amministratore Delegato.
2. La carica di Vicepresidente può essere conferita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il caso in cui, previa autorizzazione dell'assemblea, siano attribuite deleghe anche al Presidente.
4. In relazione alle deleghe ricevute, l'organo o gli organi delegati riferiscono, almeno semestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
5. Anche per gli organi delegati, rimane fermo quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del presente statuto.

### **Art. 25 – Compensi e rimborsi spese**

1. I compensi spettanti ai membri dell'organo amministrativo sono stabiliti all'atto della

nomina o dall'Assemblea, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione, ove presente, ~~la sua competenza~~ ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c.

2. Si applicano le norme eventualmente stabilite con riferimento al numero, ai compensi e ai rimborsi degli amministratori delle società a capitale interamente pubblico locale.

3. E' fatto divieto di corrispondere all'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 26 – Presidente e Amministratore Delegato**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Società.

2. Il potere di rappresentanza della Società spetta anche all'Amministratore Delegato, nelle materie oggetto della delega.

3. Possono, inoltre, essere conferiti, per categorie di atti o per singoli atti od affari e nei limiti consentiti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, poteri ed attribuzioni ad altra persona idonea, con firma congiunta o disgiunta.

4. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al Vicepresidente.

#### **Art. 27 – Attività dell'organo amministrativo**

1. L'organo amministrativo, entro la data del 31 dicembre, approva il budget previsionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

2. Esso redige un report semestrale costituito da un conto economico consuntivo dall'inizio dell'esercizio fino al 30 giugno di ogni anno e fa un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle delibere dell'Assemblea. Il report semestrale viene trasmesso ai soci presso gli organi competenti al controllo analogo, ai sensi dell'art. 4-quater dello statuto di ACAM s.p.a., entro il 30 settembre di ciascun anno e successivamente viene approvato dall'Assemblea.

3. L'Organo amministrativo, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'Assemblea, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma annuale. La relazione viene previamente



trasmessa ai soci come stabilito dal precedente comma 2.

4. La mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni rilasciate dall'Assemblea configura giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo.

## **TITOLO V**

### ***CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI***

#### **Art. 28 – Controllo di Gestione**

1. Il controllo sulla gestione è rimesso ad un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi le caratteristiche previste dalla legge. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa applicabile.

2. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

3. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

4. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono d'ufficio, coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 c.c.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Assemblea determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti, di quelli previsti dal presente Statuto e delle normative specificamente applicabili.

7. E' fatto divieto di corrispondere al Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 29 – Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti, prevista all'art. 2409 bis c.c., è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta ~~nel~~ nell'apposito registro.

**TITOLO VI**  
***BILANCI ED UTILI***

**Art. 30 – Esercizio**

1. La durata dell'esercizio coincide con l'anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 31 – Bilanci ed utili**

1. Gli Amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

2. Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società di revisione legale dei conti

3. L'utile netto risultante dal bilancio approvato sarà ripartito come segue:

– il 5% a riserva legale fino al raggiungimento del limite fissato dalla legge;

– il 15% a riserva statutaria;

– il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo diversa deliberazione.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso gli istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dalla data che verrà annualmente fissata da quest'ultimo.

**TITOLO VII**

***SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'***

**Art. 32 – Scioglimento della Società**

1. Salvo che non vi abbia già provveduto l'Assemblea, gli Amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri, compensi e stabilendo le modalità della liquidazione.

**TITOLO VIII**

***CLAUSOLA COMPROMISSORIA – DISPOSIZIONI FINALI***

**Art. 33 – Clausola compromissoria**

1. Le controversie che dovessero insorgere tra Società e Soci, fra Società e Amministratori, fra Soci, fra Amministratori, fra Soci e Amministratori, in relazione alle vicende sociali o all'applicazione del presente Statuto e delle delibere degli organi sociali, ove ciò sia consentito dalla legge saranno devolute, su istanza del più sollecito degli interessati, ad un collegio di tre arbitri, che giudicheranno ritualmente e secondo diritto italiano.

Gli arbitri saranno scelti dal Presidente del Tribunale della Spezia.

**Art. 34 – Disposizione finale**

1. L'Assemblea e l'organo amministrativo, con apposita deliberazione, devono prendere atto della Convenzione di diritto pubblico contemplata dall'art. 1, comma 3 del presente statuto. Essa diviene parte integrante del presente statuto e vincola gli organi societari a tutti gli adempimenti ivi previsti che ad essi si riferiscono.